

XV legislatura

**Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante: "Regolamento di
organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del
Ministro dello sviluppo
economico"**

(Atto del Governo n. 118)

Luglio 2007
n. 51



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

INDICE

Premessa	1
Articolo 2 (<i>Ministro ed uffici di diretta collaborazione</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Funzioni degli uffici di diretta collaborazione</i>)	6
Articolo 4 (<i>Servizio di controllo interno</i>).....	8
Articoli 7 (<i>Trattamento economico</i>).....	10
Articolo 9 (<i>Modalità della gestione</i>)	15
Articolo 10 (<i>Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali</i>).....	17

Premessa

Il presente schema di DPCM è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede altresì che l'attuazione del presente decreto sia effettuata ad invarianza di spesa.

Si segnala che la RT non è formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

L'esame che segue riguarda le sole disposizioni di interesse.

Si rammenta che lo schema in esame, congiuntamente all'atto del Governo n. 115, provvede alla disciplina degli uffici di collaborazione di Ministeri derivanti dallo scorporo degli uffici degli ex-Ministeri delle attività produttive e del commercio internazionale.

Articolo 2

(Ministro ed uffici di diretta collaborazione)

Il comma 1 indica il Ministro dello sviluppo economico quale organo di direzione politica del Ministero. Esso ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando anche alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

Il comma 2 prevede che siano uffici di diretta collaborazione:

- a) la segreteria del Ministro;
- b) l'ufficio di Gabinetto;
- e) la segreteria tecnica del Ministro;
- d) l'ufficio legislativo;
- e) l'ufficio stampa;
- f) l'ufficio del consigliere diplomatico;
- g) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;
- h) l'Ufficio e la Segreteria del vice Ministro;

i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il comma 3 prevede che la segreteria del Ministro operi alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

I commi 4 e 5 stabiliscono che gli uffici e la segreteria del vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e che, per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il vice Ministro ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture.

Il comma 6 prevede che il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

La RT riferisce che l'articolazione degli uffici di diretta collaborazione è uniforme a quella espressamente prevista dalla normativa vigente - ivi compresa quella recata in proposito dallo stesso attuando decreto-legge n. 181 del 2006 - con riferimento alle diverse figure istituzionali del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari.

Inoltre, aggiunge la RT, la soluzione preferenziale del rispetto del numero complessivo degli uffici preesistenti presso i Ministeri oggetto di riordino, che è stata naturalmente rigidamente rispettata sia nei provvedimenti ricognitivi che nell'apposito schema di regolamento relativamente alla ripartizione degli uffici dirigenziali che svolgono le funzioni amministrative e di gestione trasferite e nella ripartizione delle dotazioni organiche e che può essere rispettata anche nella individuazione del contingente massimo di personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione, non può infatti essere ragionevolmente utilizzata nella ripartizione delle figure apicali dei medesimi uffici di diretta collaborazione, essendo evidente che tutte

le amministrazioni interessate dal riordino hanno necessità per la continuità del loro funzionamento minimo di disporre di figure quali quelle di Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Capo segreteria del Ministro, ecc.

Ne consegue che, in tal caso, l'invarianza della spesa deve essere giocoforza ottenuta con diverse misure - quali il contenimento dei relativi trattamenti economici di cui all'articolo 7, o di altre spese connesse - che, nonostante l'aumento del numero complessivo di tali figure, ne mantengano l'onere finanziario all'interno della quota di disponibilità trasferita o ripartita nel rispetto della precedente spesa complessiva.

In particolare, prosegue la RT, pur adottando soluzioni normative che consentono l'applicazione della norma anche con diversi assetti ed equilibri e tenendo conto della sua astratta validità anche per nuovi ministri che potrebbero individuare nuove priorità nell'assetto concreto degli uffici, il contenimento della spesa è stato concretamente realizzato e continuerà ad essere realizzato mantenendo i compensi di molti dei responsabili al di sotto dell'importo massimo ivi previsto, attribuendo alcuni degli incarichi a soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione o a dirigenti già appartenenti ai ruoli per i quali non sono previsti trattamenti economici aggiuntivo, ovvero, sono previsti trattamenti economici limitati alla sola parte accessoria, ed infine mantenendo alcuni incarichi vacanti o attribuendone alcuni congiuntamente, senza aumento del compenso, ad un medesimo soggetto. Manca evidenziazione vice capo di gabinetto.

Peraltro, la RT precisa che relativamente all'assetto degli uffici

di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, come delineati dal testo vigente del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, le uniche previsioni aggiuntive sono costituite dalla qualificazione dell'ufficio di Gabinetto come ufficio dirigenziale di livello generale, e dall'esplicita previsione dell'ufficio del consigliere diplomatico (laddove era comunque già prevista la figura del consigliere diplomatico).

La prima innovazione, peraltro comune già ad altre amministrazioni, comporta l'istituzione di un nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale, che viene compensato con l'espressa soppressione di uno dei posti di funzione di livello dirigenziale generale già destinati ¹a funzioni di studio e ricerca nell'ambito dei Dipartimenti dal contemporaneo regolamento concernente l'organizzazione degli uffici del Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, conclude la RT, per tener conto delle potenziali, maggiori spese di un ufficio, rispetto ad una posizione di studio, pur tenuto conto che in questo caso gli uffici e gli addetti non sono ulteriori rispetto a quelli già previsti per il Gabinetto stesso, si prevede anche la soppressione aggiuntiva di un posto di funzione di livello dirigenziale non generale e del corrispondente posto di organico.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, rispetto a quanto previsto dalla disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive indicata dal DPR 455/2000, l'articolo in esame prevede l'istituzione di un ufficio di diretta

collaborazione "aggiuntivo" (l'Ufficio del Consigliere diplomatico)¹.

Sul punto, tenuto conto della prevista clausola di invarianza, indicata al successivo articolo 10, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti utili a far luce sulla compatibilità di tale previsione con l'assenza di oneri, non ritenendosi pienamente condivisibili le considerazioni riportate dalla RT in merito alla possibilità di osservare l'invarianza d'oneri, attraverso la mera determinazione dei trattamenti economici al di sotto il limite massimo stabilito dall'articolo 7 per ogni figura, ovvero, alternativamente, lasciando "scoperte" alcune posizioni apicali da accorpare con altre figure analoghe².

In particolare, sul piano metodologico-contabile, si osserva che la piena trasparenza circa l'effettiva praticabilità dell'attivazione di nuovi uffici nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, non può che essere acclarata alla luce della puntuale evidenziazione *ex ante* di tutti i dispositivi idonei a consentire la modulazione degli oneri derivanti dalla riorganizzazione nei soli limiti massimi di spesa previsti. Non appare infatti plausibile che l'invarianza finanziaria possa essere rinviata alla successiva adozione di provvedimenti di natura amministrativa (quale, appunto,

¹Nello specifico, rispetto al DPR n. 455 del 2000 lo schema di DPR in esame prevede, tra gli uffici di diretta collaborazione, un Segretario particolare del Ministro che, pur facendo parte della Segreteria, è espressamente titolare delle funzioni relative alla cura dell'agenda e della corrispondenza del Ministro nonché dei "compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale" (art. 4 comma 2). In base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DPR n. 455 del 2000, queste funzioni sono invece da considerarsi proprie della Segreteria nel suo complesso. In proposito, infatti, si segnala che l'espressa introduzione dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, laddove, invece, l'articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 455 del 2000 si limitava a prevedere che, per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'*ex* Ministro delle attività produttive inerenti i rapporti diplomatici e internazionali, potesse essere chiamato a far parte dell'Ufficio di Gabinetto un Consigliere diplomatico, senza la titolarità di un ufficio.

² Sul punto, al di là della clausola indicata dal provvedimento in esame, si rammenta che l'articolo 1, comma 25-quater, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 luglio 2006, n. 233, recante la delega per il riordino dei ministeri, stabilisce che "l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

la mancata attribuzione degli incarichi dirigenziali ovvero la revisione delle indennità omnicomprensive, sostitutive della retribuzione accessoria) il rispetto della clausola di neutralità finanziaria. Al momento, dunque, si tratta molto probabilmente di una copertura sul bilancio, in quanto tale prevista dalla Costituzione.

Articolo 3

(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)

Il comma 1 stabilisce che la Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e dalla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

Il comma 2 prevede che la Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico dello stesso, per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto é svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.

Il comma 3 prevede che l'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative. Gli oneri connessi all'istituzione di tale ufficio sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione

dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia.

Il comma 4 stabilisce che l'Ufficio legislativo curi l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

Il comma 5 prevede che l'Ufficio stampa curi i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

Il comma 6 prevede che l'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.

La RT non considera le disposizioni in esame, ritenendole non di interesse dal punto di vista finanziario.

Al riguardo, pur condividendo la mancata considerazione da parte della RT, atteso che l'articolo recherebbe la mera elencazione dei compiti previsti per le strutture, va nondimeno segnalato che alcune modifiche meriterebbero, comunque, di esame, in quanto determinano revisioni dei compiti attualmente previsti per alcuni Uffici di diretta collaborazione, rispetto alle funzioni per loro attualmente previste dall'articolo 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455.

In particolare, per quanto concerne le competenze dell'Ufficio di

gabinetto indicata al comma 3, il nuovo testo reca la dettagliata specificazione delle funzioni, rispetto alla sintetica illustrazione riportata dall'articolo 3, comma 3, nel testo del Regolamento in vigore, considerando anche l'attivazione di un'apposita struttura dedicata alla cura dei rapporti con l'estero (l'Ufficio del Consigliere diplomatico) e la sottrazione delle relative competenze³.

Articolo 4

(Servizio di controllo interno)

Il comma 1 prevede che il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività: *a)* valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni; *b)* coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale; *c)* fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; *d)* svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

Il comma 2 stabilisce che il servizio è diretto da un organo monocratico. il Direttore del Servizio, che é nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e

³ Sul punto, il comma 5, prevede, inoltre, che all'Ufficio del consigliere diplomatico spetti la cura dei negoziati relativi ad accordi di cooperazione: competenza, quest'ultima, non espressamente indicata, invece, nell'ambito delle competenze dell'ufficio di gabinetto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Regolamento vigente.

controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

Il comma 3 prevede che il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

Il comma 4 prevede che il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

Il comma 5 stabilisce che al Servizio é assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 12 unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano il comma 1, secondo periodo, il comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 5.

La RT riferisce che il contingente del personale da assegnare al Servizio di controllo interno, ridotto da 15 a 12 unità (articolo 4, comma 5) rispetto a quello vigente previsto per l'ex Ministero delle attività produttive, uniforma la previsione con il contingente previsto dalle richiamate più recenti norme primarie in vigore, per cui gli addetti al servizio di controllo interno devono essere non più al 10% di quelli complessivi previsti per gli uffici di diretta collaborazione, purché sia garantito il contenimento della relativa spesa aggiuntiva all'interno degli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio nel rispetto del principio di invarianza di spesa.⁴

Al riguardo, considerato che la nuova determinazione del

⁴Secondo la RT, ciò può essere facilmente ottenuto, in questo caso, come pure per gli altri contingenti individuati dal medesimo regolamento, rimodulando l'unico onere aggiuntivo effettivamente previsto in tal caso: l'indennità di diretta collaborazione (articolo 7, comma 5) da corrispondere anche al predetto personale (sostitutiva di quella per lavoro straordinario, turni, ecc.), che dovrà essere rideterminata con decreto ministeriale in modo che gli importi unitari annui per il numero massimo degli addetti previsti non comportino oneri superiori agli stanziamenti di legge. La necessaria compensazione degli oneri per la corresponsione dell'indennità di diretta collaborazione alle unità non compensate da riduzione numerica avverrà mediante riduzione percentuale delle misure relative all'indennità di diretta collaborazione, corrisposta a legislazione vigente per il complesso degli addetti agli uffici di diretta collaborazione.

contingente dei componenti del Servizio di Controllo interno è indicata come diminuita da 15 a 12 unità e che la determinazione variabile della prevista indennità ai fini di eventuali compensazioni è comunque rinviata ad apposito decreto ministeriale, ne andrebbe anzitutto chiarito il contenuto alla luce della indicazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 19 settembre 2000, n. 455, laddove il limite massimo di unità è indicato in n. 14.

Ne segue che la riduzione risulterebbe di n. 2 anziché di n. 3 unità.

Inoltre, si confermano le considerazioni metodologiche indicate all'articolo 2 in merito all'impossibilità di verificare *ex ante* il pieno rispetto della clausola di invarianza degli oneri conseguente alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo, derivandone l'attivazione da quelli dell'*ex* Ministero delle attività produttive. Sul punto occorrono quindi chiarimenti volti a fugare che si tratti essenzialmente di una copertura sul bilancio.

Articoli 7

(Trattamento economico)

L'articolo 7, comma 1, stabilisce invece che ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetti un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: *a)* per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero; *b)* per il Capo dell'Ufficio legislativo, il consigliere diplomatico ed il

responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il consigliere giuridico del vice Ministro e per il Direttore del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il responsabile per gli affari internazionali del vice Ministro e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

Il comma 2 riferisce che per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

Il comma 3 prevede che ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

Il comma 4 stabilisce che il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.

Il comma 5 stabilisce che al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999 e successive modificazioni. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica

disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità é determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

La RT riferisce, invece, che per tali motivazioni, non può che sottolinearsi che la presente relazione tecnica, redatta tenendo conto di quelle già predisposte per i corrispondenti provvedimenti di ricognizione ai sensi del comma *25-ter* dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 181 del 2006, nel testo così come risultante dalla relativa conversione in legge, è altresì volta a dimostrare il pieno rispetto delle ulteriori prescrizioni recate più in generale dal comma 25 del medesimo articolo 1, nonché di quelle più specifiche, contenute al successivo comma *25-quater*, in cui si prevede che "l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione non deve essere comunque superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore" dello stesso decreto-legge n. 181 del 2006.

È la stessa struttura della regolamentazione proposta che di per sé rende possibile il pieno rispetto dei limiti di spesa riferiti all'assetto vigente alla data di entrata in vigore delle riforma, così come stabilizzati nei relativi stanziamenti di bilancio iscritti negli stati di previsione della spesa dei nuovi Ministeri. L'intera struttura è infatti prevista come struttura elastica ed adattabile e non genera, se non in misura minima, spese incompressibili ed obbligatorie ed è espressamente previsto che l'invarianza della spesa sia garantita anche in fase attuati va della norma regolamentare. I contingenti di personale non costituiscono dotazioni organiche aggiuntive, ma limiti all'assegnazione di personale che viene conseguentemente sottratto all'assegnazione agli uffici ministeriali con compiti di gestione; i

compensi per le figure dei responsabili sono determinati come limiti massimi e possono pertanto essere graduati a seconda delle disponibilità economiche; le stesse figure dei responsabili non sono necessariamente tutte da ricoprire, potendo in alcuni casi restare vacanti, con attribuzioni di eventuali funzioni necessarie come compiti aggiuntivi ad altre analoghe figure effettivamente nominate.

Dal concorso di tali condizioni e circostanze risulta pertanto garantita quell'invarianza della spesa affermata, con specifico riferimento al trasferimento altresì delle risorse umane in servizio e di quelle strumentali e finanziarie, dal comma 25 del medesimo articolo 1 del più volte richiamato decreto-legge n. 181 del 2006.

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle disposizioni indicata al comma 1, lettere *a)*, *b)* - *c)* e *d)*, relativamente al nuovo trattamento economico ivi previsto, rispettivamente, per i responsabili/capi di Gabinetto, della Segreteria tecnica (del Ministro e non) e dell'Ufficio del Consigliere Diplomatico, che sembrerebbero suscettibili di oneri.

In particolare, considerate sempre le clausole di invarianza di cui al successivo articolo 10 e all'articolo 1, comma 25-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2006, si osserva anzitutto che il trattamento economico fondamentale riconosciuto al Capo di Gabinetto è espressamente equiparato, dall'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, a quello spettante al dirigente generale con qualifica di Capo Dipartimento per via del richiamo ivi previsto all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, mentre il Regolamento vigente ne assimila il trattamento al normale dirigente generale.

In merito, si osserva infatti che l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 riferisce che il trattamento economico accessorio dei dirigenti sia ancorato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, rendendo evidente che l'equiparazione del Capo di Gabinetto a Capo dipartimento anziché al normale Dirigente generale, determinerà l'obbligo di riconoscerne la relativa retribuzione, per la componente principale e accessoria⁵.

Inoltre, chiarimenti andrebbero richiesti pure circa il trattamento economico previsto per il responsabile della Segreteria tecnica, dal momento che l'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 488, contemplan entrambe tale figura, in corrispondenza, però, a posti di funzione aventi diritto ad un trattamento economico equiparato a quello relativo ad un ufficio dirigenziale generale (lett. *b)* e non generale (lett. *c)*).

Infine, andrebbe chiarita l'indicazione riportata all'articolo 1, lettera *b)*, del testo in esame, laddove il trattamento economico del responsabile dell'ufficio del consigliere diplomatico è espressamente rapportato al trattamento economico principale ed accessorio, di dirigente generale del medesimo dicastero.

In proposito, osservando che l'articolo 6 del testo in esame non prevede che il responsabile dell'ufficio sia scelto necessariamente tra i

⁵ In merito, si segnala che lo stesso articolo 19, comma 3 del T.U. del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165/2001, qualifica gli uffici di Capo Dipartimento o Segretario generale di ministero come ripartizioni superiori ai normali uffici di livello generale, in quanto a questi sovra ordinati. Si segnala che tali posizioni di Capo Dipartimento o Segretario generale, pur essendo collocate nell'organico dirigenziale di I fascia dei ministeri, vedono tuttavia il riconoscimento di una specifica indennità facente parte del trattamento economico accessorio. In relazione ai criteri di determinazione della citata indennità alla luce dell'intervento operato dall'articolo 34 del decreto legge n. 223 del 2006 - di integrazione dell'articolo 24, comma 2, del citato testo unico -, si osserva che il citato articolo rinvia espressamente ad un apposito D.P.C.M. (peraltro, ad oggi ancora non emanato) ai fini della puntuale definizione dei parametri per la quantificazione delle specifiche indennità, secondo principi di "contenimento della spesa e di uniformità e perequazione" tra i vari dicasteri. In merito, si rinvia alla Direttiva Ministro della Funzione pubblica, n. 4/2006.

diplomatici di carriera⁶, andrebbero comunque forniti elementi in ordine agli effetti in termini di onerosità rispetto alla attivazione dell'istituto del fuori ruolo previsto, invece, nel caso di affidamento dell'incarico a un diplomatico di carriera.

Inoltre, si osserva che, sebbene nei limiti degli stanziamenti previsti nel centro di responsabilità n. 1 (ufficio di Gabinetto), andrebbe confermata la sostenibilità della previsione indicata al comma 4, laddove la determinazione dei compensi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche per contratti a t.d., è espressamente condizionata al limite delle risorse disponibili.

In proposito, va infatti segnalato che i rapporti a t.d. sono in tutto assimilabili a quelli previsti dalla l.v. per il personale a tempo indeterminato, influenzando la natura giuridica del rapporto sul solo *status* del dipendente, ma non sul trattamento economico cui ha diritto. Trattasi pertanto di onere non suscettibile di essere limitato da un limite di spesa.

Articolo 9

(Modalità della gestione)

Il comma 1 prevede che la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste

⁶ Circo stanza invece prevista dall'articolo 7, comma 7 dell'A.G. n. 115 recante norma in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministero del commercio internazionale.

dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Il comma 2 stabilisce che ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, in numero non superiore al 10 % delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

La RT riferisce che, nel quadro delle ulteriori soluzioni di contenimento della spesa derivante dal regolamento in questione ed in linea con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera *f*) della legge finanziaria 2007, la previsione, già contenuta nel regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle attività produttive, secondo cui ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, è stata riformulata all'articolo 9, comma 2 del regolamento in esame, ivi riducendosi dal 40 per cento al 10 per cento, la percentuale delle ulteriori unità assegnabili in rapporto al totale delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione.

Al riguardo, premesso che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007 segnala al punto 1 (Obiettivi specifici, definiti in via quantitativa), lettera *c*), i risparmi derivanti dall'articolo 1, comma 404, lettera *f*) della legge finanziaria 2007, andrebbero fornite rassicurazioni circa la prevista assegnazione di ulteriori unità agli uffici di diretta collaborazione al fine di sopperire ai fabbisogni per i servizi generali dal momento degli uffici di

collaborazione del Ministero dello sviluppo atteso che, come previsto nella richiamata Direttiva, "l'intervento di razionalizzazione degli uffici di supporto dovrà essere modulato in concreto, avendo cura di non incidere sul livello qualitativo dei servizi resi...e tenendo conto, in ogni caso, delle specifico fabbisogno delle strutture coinvolte".

Articolo 10

(Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino all'entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 2 prevede che gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessità di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il comma 3 stabilisce che l'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT riferisce che a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modificazioni in legge dalla legge n. 233 del 2006, con il quale è stato disposto il riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con separato schema di regolamento si sta provvedendo a riorganizzare il Ministero dello sviluppo economico, che viene sostanzialmente a subentrare al soppresso Ministero delle attività produttive, perdendone alcune funzioni (commercio internazionale e turismo) ed assumendone altre (politiche di coesione), con il risultato di rafforzarne il ruolo nell'ambito delle complessive politiche del governo per lo sviluppo

economico, la competitività e la concorrenza.

Con l'unito schema di decreto del Presidente della Repubblica si provvede, in particolare, a disciplinare per il nuovo Ministero dello sviluppo economico gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con il Vice Ministro e con i Sottosegretari, anche per adeguarne la struttura alle nuove funzioni del Ministero nell'ambito del generale riordino di cui sopra è cenno.

Il richiamo alla nuova normativa adottata nella materia dell'organizzazione dell'Amministrazione Centrale si rende necessario anche per assumere, quale presupposto della relazione tecnica, - il principio affermato da tale normativa con riguardo agli aspetti finanziari del riordino in questione.

Il predetto decreto-legge n. 181 del 2006, così come convertito, con modificazioni dalla legge n. 233 del 2006, pone, in particolare all'articolo 1, comma 25 e *25-quater*, specifici vincoli e condizioni affinché la riorganizzazione delle Amministrazioni ivi disposta non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In altre parole, viene ancora una volta affermato l'ineludibile principio del rispetto della invarianza di spesa nell'attuazione del processo di evoluzione ed adeguamento delle strutture dell'Amministrazione Centrale alle nuove articolazioni di Governo ed alle nuove funzioni degli uffici.

Il presente provvedimento, prosegue la RT, si presenta assolutamente rispettoso di tale principio, in quanto viene adottato sulla base di una esperienza già maturata in via amministrativa nel corso del procedimento di attuazione del ripetuto decreto-legge n. 181 del 2006 che, al comma 10 dell'articolo 1 del testo risultante

dalla relativa conversione in legge, già prevede l'immediata ricognizione nella predetta via amministrativa delle strutture trasferite, nonché l'individuazione in via provvisoria del contingente minimo anche degli Uffici di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.

Si tratta, quindi, di adottare ora una regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione che consolidi *ex post* i risultati di invarianza di spesa già acquisiti non solo della ricordata ricognizione in via amministrativa, ma anche dell'ormai intervenuta approvazione degli strumenti finanziari per l'anno 2007 (legge di bilancio e legge finanziaria), che stabiliscono i limiti delle risorse e le condizioni della spesa pubblica anche relativamente alla materia in questione.

Per tali motivazioni, non può che sottolinearsi che la presente relazione tecnica, redatta tenendo conto di quelle già predisposte per i corrispondenti provvedimenti di ricognizione ai sensi del comma 25-*ter* dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 181 del 2006, nel testo così come risultante dalla relativa conversione in legge, è altresì volta a dimostrare il pieno rispetto delle ulteriori prescrizioni recate più in generale dal comma 25 del medesimo articolo 1, nonché di quelle più specifiche contenute al successivo comma 25-*quater*, che specificatamente prevede che "l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione non deve essere comunque superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore" dello stesso decreto-legge n. 181 del 2006.

Al riguardo, si rinvia alla valutazione metodologiche formulate

a proposito dell'articolo 2.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it